



**Arturo Maniaci**

(ricercatore di Diritto privato nell'Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto)

**L'evoluzione storica del divorzio in Italia  
dall'età delle codificazioni al 1970 \***

*The historical evolution of the divorce in Italy from the Ages of Codifications to 1970*

**ABSTRACT:** The purpose of this paper is to examine the Italian regulations that already provided for divorce from the Ages of Codifications to 1970. In this perspective, the Author argues that the Italian legislator, although in a fragmentary and discontinuous manner, already provided for divorce since 1806. Furthermore, the Author focuses on cases in which foreign divorce judgments have gained the civil recognition ("delibazione") before the Italian divorce legislation came into force.

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. Una causa naturale e universale di estinzione del vincolo matrimoniale: la morte di uno dei coniugi - 3. Il Codice civile del Regno d'Italia del 1806. - 4. Il Codice civile austriaco esteso ai territori italiani nord-orientali - 5. L'esperienza giuridica dei così detti divorzi "fiumani" nell'immediato (primo) dopoguerra - 6. Il divorzio nei territori dell'Africa orientale italiana ai tempi del fascismo - 7. L'ingresso in Italia, prima del 1970, di divorzi pronunciati all'estero - 8. Conclusioni.

## **1 - Premessa**

Il 18 dicembre 1970, in un contesto storico corrispondente a quella che è stata *ex post* chiamata la prima fase del processo di secolarizzazione del diritto di famiglia italiano<sup>1</sup>, entra in vigore la legge n. 898 del 1970 (così

---

\* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato a essere inserito in un volume collettaneo dal titolo *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva* promosso dall'Associazione Civilisti Italiani e pubblicato per i tipi di Giuffrè Francis Lefebvre nel 2021.

<sup>1</sup> **M. DI MASI**, *Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione del diritto di famiglia*, in *Famiglia*, 2018, p. 246.



detta legge Fortuna-Baslini), con cui vengono compiutamente disciplinati, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano<sup>2</sup>, i casi di così detti divorzio (*rectius*, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)<sup>3</sup>.

Si potrebbe, quindi, essere indotti a ritenere - come del resto la *vulgata* induce a ritenere - che in Italia, prima di quella data, il dogma dell'indissolubilità del matrimonio fosse pacifico e indiscusso.

Ma tale conclusione appare affrettata e superficiale, perché contraddetta da precisi dati storici e giuridici, che nelle pagine seguenti ci proponiamo di far emergere.

---

<sup>2</sup> In epoca postunitaria (a partire dal 1878) furono presentati in parlamento almeno dodici progetti di legge in tema di scioglimento del matrimonio (vedi **A. PALLADINO, V. PALLADINO**, *Il divorzio. Commento teorico-pratico alla legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 45 ss.). Non nuoce, peraltro, ricordare che l'ordinamento canonico conosce da tempo (vedi can. 1119 del Codice pio-benedettino del 1917) l'istituto dello scioglimento del matrimonio, che si ha, ad esempio, nell'ipotesi di dispensa pontificia *super rato et non consummato*, la cui delibazione nell'ordinamento civile è stata possibile fino al 1982 (per la qualificazione della dispensa *super rato* come causa di scioglimento del matrimonio, vedi ad esempio Cass. 18 febbraio 1967, n. 403, in *Temi*, 1967, p. 493, con nota di **A.C. JEMOLO**; per ulteriori riferimenti, v. **G. MOLTENI MASTAI FERRETTI**, *Sulla validità della donazione propter nuptias in caso di scioglimento del matrimonio per dispensa super rato et non consummato*, ora in **ID.**, *Fra celeste e terrestre*, Rubbettino, 2002, p. 212, nota 2).

<sup>3</sup> Come noto, la legge n. 898 del 1970 non utilizza mai il termine 'divorzio', ma parla di scioglimento del matrimonio (civile), ovvero di cessazione degli effetti civili (conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso). Anche il Codice civile non aveva mai utilizzato il termine fino a quando non è stata varata (negli anni 2012-2013) la riforma della filiazione (vedi l'attuale versione dell'art. 38 disp. att. cod. civ.). Nella legislazione speciale, il lessema ('divorzio' o 'divorziato') ricorre soltanto alcune volte: vedi - dopo la l. n. 301 del 1985, che ha reso esecutiva la Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a L'Aja il 1° giugno 1970 e quindi prima dell'approvazione della legge Fortuna-Baslini - art. 73 d.p.r. n. 396 del 2000, in tema di formazione dell'atto di morte; l. n. 263 del 2005, limitatamente al titolo della medesima; artt. 6 e 12 d.l. n. 132 del 2014, convertito in l. n. 162 del 2014, in materia di negoziazione assistita matrimoniale; art. 96-bis.1, 4° comma, del T.U.B., introdotto dall'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 30 del 2016; art. 4, comma 5-*quinquies*, l. n. 184 del 1983, come modificato dalla l. n. 4 del 2018, in tema di affidamento familiare del minore. Le ragioni di tale scelta lessicale sono più di carattere politico-ideologico che tecnico, in quanto rispecchiano lo «strano pudore» del legislatore italiano, come attestato dalla dottrina (**P. RESCIGNO**, *Introduzione al Codice civile*, Laterza, Roma-Bari, 1991, p. 84) e dai lavori preparatori della legge del 1970 (vedi intervento del sen. Leone nella 341<sup>a</sup> seduta pubblica dell'8 ottobre 1970 relativa alla discussione del disegno di legge n. 973 della V Legislatura: «abbiamo concordato di adottare nella legge sempre il termine scioglimento e non divorzio. Certe parole fanno venire lo *choc* e quindi è preferibile non adottarle»).



## 2 - Una causa naturale e universale di estinzione del vincolo matrimoniale: la morte di uno dei coniugi

Se il divorzio è - come è pacificamente qualificabile - una vicenda estintiva del rapporto matrimoniale, che in quanto tale determina il venir meno dello *status* coniugale in un momento successivo a quello della celebrazione dinanzi a un ufficiale di stato civile (ovvero a quello della trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio celebrato dinanzi a un ministro di culto, nei casi in cui questa sia prevista), fermi gli effetti civili (personali e patrimoniali) *medio tempore* prodottisi, il dogma dell'indissolubilità del matrimonio ha da sempre conosciuto e conosce una smentita in un'altra causa (sia pure di carattere naturale, universale e automatico) di dissoluzione del vincolo coniugale: la morte di uno dei coniugi<sup>4</sup>.

Benché alcuni abbiano anche in passato contestato che fosse qualificabile tecnicamente come un caso di scioglimento del matrimonio e quindi abbiano, al contrario, tratto dalla relativa previsione di legge la più significativa conferma del principio di indissolubilità<sup>5</sup>, è tuttavia pacifico che la morte di uno dei coniugi era già contemplata come (unica) causa di scioglimento del matrimonio civile dal Codice civile del 1865 (art. 148) ed è anche oggi contemplata come (prima) causa di scioglimento del matrimonio civile (ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso) dall'art. 149 cod. civ., disposizione che fa a quella causa seguire gli "altri casi previsti dalla legge", nei quali rientrano (e rientrano soltanto<sup>6</sup>) i casi di divorzio<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> **G. BONILINI, F. TOMMASEO**, *Lo scioglimento del matrimonio*, 3<sup>a</sup> ed., in *Comm. cod. civ. Schlesinger-Busnelli*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 17: «Non v'è dubbio, che essa [la morte di uno dei coniugi, n.d.r.] è sempre stata causa di scioglimento del matrimonio, ed è, in termini statistici, la causa di scioglimento più diffusa; nessun ordinamento giuridico lascia oggi sopravvivere il matrimonio alla morte di uno dei coniugi». Tant'è vero che anche l'ordinamento canonico ha sempre contemplato la morte come causa di scioglimento del matrimonio (vedi can. 1141 CIC) (sulle cause di scioglimento del matrimonio canonico, vedi da ultimo **R. SANTORO**, *I casi di scioglimento del matrimonio canonico*, in **AA. VV.**, *Il diritto matrimoniale canonico, civile, concordatario: una lettura interdisciplinare*, I, a cura di C. VENTRELLA MANCINI, Esi, Napoli, 2021, p. 217 ss.).

<sup>5</sup> In questo senso, vedi ad esempio **M. MAZZIOTTI**, *Ancora sull'illegittimità costituzionale del divorzio*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Genova*, XV (1976), I, p. 53.

<sup>6</sup> Come opportunamente puntualizza **F. GAZZONI**, *Manuale di diritto privato*, Esi, 67



Che le due ipotesi (morte e divorzio), benché presentino *rationes* diverse e quindi sotto alcuni profili comportino conseguenze giuridiche diverse<sup>8</sup>, presuppongono entrambe un evento successivo alla instaurazione del vincolo matrimoniale, idoneo a farlo venir meno, trova conferma, sul piano processuale, nel fatto che anche oggi, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza<sup>9</sup>, l'evento 'morte' (cui va equiparata la dichiarazione di morte presunta: *argumentum ex art. 65 cod. civ. e art. 1, undicesimo comma, l. n. 76 del 2016*<sup>10</sup>) di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso di un procedimento di divorzio, determina la cessazione della materia del contendere, in relazione sia al giudizio sullo *status* sia a quello sulle domande economiche accessorie.

### 3 - Il Codice civile del Regno d'Italia del 1806

Sia pure per un periodo effimero (perché superato dall'avvento dei codici civili degli Stati preunitari italiani), il Codice civile del Regno d'Italia del 1806 (entrato in vigore il 1° aprile di quell'anno), modellato sul *Code Napoléon* e che si presentava in un testo ufficiale trilingue (e cioè in versione francese, italiana e latina)<sup>11</sup>, prevedeva che il matrimonio si

---

Napoli, 2019, p. 401.

<sup>7</sup> Sul coordinamento fra l'art. 149 cod. civ. e l'art. 2 l. n. 898 del 1970, anche ai fini dell'esclusione di profili di illegittimità costituzionale, vedi Cass. 7 maggio 1974, n. 1271, in *Rep. Foro it.*, 1974, voce "Matrimonio", n. 169.

<sup>8</sup> Le differenze di trattamento giuridico del coniuge superstite rispetto a quello riservato all'ex coniuge divorziato attengono, soprattutto, alla posizione successoria, all'eventuale insorgenza di obblighi patrimoniali di mantenimento, alla disciplina del cognome e alla sorte delle donazioni obnuziali, ove si aderisca all'opinione (minoritaria) secondo cui il divorzio è causa di risoluzione di siffatta tipologia di liberalità (sul punto, cfr., anche per gli opportuni riferimenti, G. BONILINI, *Donazione, contratti a titolo gratuito e divorzio*, in *Studium iuris*, 2021, p. 332).

<sup>9</sup> Da ultimo, vedi Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092, in *Corr. giur.*, 2019, p. 506 ss., con nota di V. AMENDOLAGINE; Cass. ord. 2 dicembre 2019, n. 31358, allo stato salvo errore inedita.

<sup>10</sup> Sulla utilità della disposizione *de qua* nel risolvere il dubbio interpretativo circa la configurabilità di tale causa di scioglimento del matrimonio, vedi G. BONILINI, *Lo scioglimento dell'unione civile per morte, o dichiarazione di morte presunta, di una delle sue parti*, in *Fam. e dir.*, 2017, pp. 597 e 599.

<sup>11</sup> Sulle vicende relative alla traduzione del *Code*, vedi M.G. DI RENZO VILLATA, *Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette e Ottocento. Il caso della Lombardia*, in AA. VV., *Formare il giurista. Esperienze nell'area*



potesse “disciogliere”, oltre che per morte di uno dei coniugi o per sua condanna definitiva a una pena comportante la morte civile, per “divorzio legalmente pronunciato” (art. 227) e annoverava, fra le cause di divorzio, quella rappresentata dal “consenso scambievole e perseverante de’ coniugi” tale da dimostrare che “la vita comune è loro insopportabile” (art. 233): fattispecie che agli occhi del giurista moderno (e al contempo privo di un’adeguata conoscenza storica del periodo considerato) potrebbe persino apparire come corrispondente all’istituto del così detto divorzio consensuale, non contemplato neppure oggi dall’ordinamento giuridico italiano<sup>12</sup>.

Si tratta, comunque, di una disciplina che ha in un certo senso anticipato la legislazione matrimoniale divorzista tipica di uno Stato moderno, laico e liberale<sup>13</sup>.

#### 4 - Il Codice civile austriaco esteso ai territori italiani nord-orientali

Sia pure tenendo conto delle relative limitazioni storiche, geografiche e soggettive, il Codice civile generale austriaco (*ABGB*) del 1811<sup>14</sup>, la cui disciplina fu estesa al Regno Lombardo-Veneto dal 1816 (in virtù della Patente Sovrana del 28 settembre 1815), e rimasto in vigore fino al 1859 in Lombardia, fino al 1871 nel Veneto e fino al 1929 nel Trentino-Alto Adige, nella Venezia Giulia e nell’Istria (territori venuti sotto il dominio italiano nel 1918), ammetteva già il divorzio.

In particolare, era prevista in favore delle minoranze protestanti ed

---

*lombarda fra Sette e Ottocento*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 73-74; S. SOLIMANO, «*Italianiser les lois françaises*». Ancora sulle traduzioni del Codice Napoleone (1803-1809), in *Riv. storia dir. it.*, XCI, 2018, n. 2, p. 25 ss.

<sup>12</sup> Nel diritto di famiglia italiano il rapporto matrimoniale è tuttora concepito come «insuscettibile di scioglimento meramente consensuale ed incompatibile (...) con iniziative individuali di recesso *ad nutum*» (F.D. BUSNELLI, *La famiglia nella cultura giuridica europea*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 161).

<sup>13</sup> Questo il giudizio espresso da A. GALOPPINI, *Il problema del divorzio nella storia della legislazione italiana*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1970, p. 536.

<sup>14</sup> Sui contenuti essenziali e sullo “spirito” della codificazione civile austriaca, cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, II, *Dalla crisi dello ius comune alle codificazioni moderne. Lezioni*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 129 ss. Sull’influenza del modello asburgico in Italia, cfr. E. DEZZA, *Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l’Allgemeines Bürgerliches Gezeztbuch (ABGB, 1812)*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2000, p. 160 ss.



ebraiche (e poi, in forza della legge austriaca 9 aprile 1870, n. 51, in favore degli atei e dei non appartenenti a una comunità religiosa riconosciuta, come gli anglicani e i musulmani) una disciplina speciale e privilegiata in tema di scioglimento del vincolo coniugale (validamente contratto).

Si consentiva, infatti, ai coniugi cristiani acattolici (o anche a uno solo di essi, se l'altro si fosse convertito alla religione cattolica: § 116) di ottenere lo scioglimento del matrimonio per "gravi motivi", per tali intendendosi la condanna di uno coniugi per il reato di adulterio o per altro delitto per il quale fosse irrogata la pena di almeno cinque anni di carcere, l'abbandono malizioso da parte dell'altro coniuge se, essendo ignoto il luogo della sua dimora, questi non fosse comparso entro un anno dopo la pubblica giudiziale citazione, gravi ripetuti maltrattamenti, nonché l'avversione invincibile<sup>15</sup>, precisandosi che in quest'ultimo caso lo scioglimento non poteva essere accordato se non dopo che fosse sperimentata, secondo le circostanze anche reiteratamente, la separazione di letto e di mensa (§ 115). Come accennato, anche agli ebrei era consentito di ottenere lo scioglimento del matrimonio, per "reciproco libero consenso mediante il libello di ripudio" della moglie da parte del marito, previo tentativo di riconciliazione dei coniugi dinanzi al rabbino o al maestro di religione (§ 133).

## 5 - L'esperienza giuridica dei così detti divorzi "fiumani" nell'immediato (primo) dopoguerra

Sia pure in un'area geografica e in un arco temporale circoscritti, ossia nello Stato libero di Fiume, e nel periodo compreso fra il 1921 e l'inizio del 1924, si registrò una vera e propria corsa da parte di cittadini italiani (fra i quali nomi eminenti, come Guglielmo Marconi, Vilfredo Pareto, Maffeo Pantaleoni, Domizio Torrigiani<sup>16</sup>) per ivi ottenere agevolmente il divorzio.

A Fiume (che dopo la breve parentesi illirica e quella asburgica divenne una città-stato il 12 novembre 1920, a seguito del Trattato di Rapallo fra l'Italia e il Regno serbo-croato-sloveno, entrato in vigore il 2 febbraio 1921, e infine fu annessa all'Italia a partire dal 17 settembre 1922,

---

<sup>15</sup> Si riteneva, peraltro, sufficiente che tale avversione fosse unilaterale (F.S. NIPPEL, *Comento sul codice civile generale austriaco con ispeciale riguardo alla pratica*, II, Pavia, 1838, p. 30).

<sup>16</sup> Cfr. G. VOLPE, *Storia costituzionale degli italiani*, II, *Il popolo delle scimmie (1915-1945)*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 44.



annessione sancita definitivamente dagli stessi contraenti di Rapallo nel Trattato di Roma del 27 gennaio 1924 e formalmente avvenuta il 22 febbraio 1924), in forza della legge matrimoniale ungherese XXXI del 1894 e di una normativa successiva del 1919 in tema di acquisto della cittadinanza fiumana, il divorzio per cause diverse della morte di uno dei coniugi<sup>17</sup> poteva essere ottenuto, nell'immediato primo dopoguerra, anche da quei coniugi italiani (anche cattolici) che avessero formalmente ottenuto la pertinenza<sup>18</sup> allo Stato libero di Fiume, ma senza l'effettivo trasferimento della residenza in quella città (richiesto dall'art. 8 della l. 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana)<sup>19</sup>, tanto più considerato che, successivamente all'entrata in vigore del r.d. 7 giugno 1923, n. 1245, la residenza nei territori annessi, anteriormente all'annessione, equivaleva alla residenza nel Regno d'Italia.

La parola fine all'esperienza giuridica dei così detti "divorzi fiumani" fu messa dal r.d. 20 marzo 1924, n. 352, che comportò l'estensione delle disposizioni del Codice civile italiano del 1865 in materia matrimoniale (fra cui l'art. 148)<sup>20</sup> a tutte le nuove province annesse al Regno d'Italia, ivi compresa la città liburnica, espressamente contemplata dal decreto del 1924.

Le finalità di tale decreto erano, dunque, sia quella di evitare una disparità di trattamento giuridico in materia matrimoniale fra vecchie e nuove province del Regno d'Italia, sia quella di scongiurare il rischio di una 'legalizzazione' di prassi volte a ottenere divorzi *in fraudem legis*, già

---

<sup>17</sup> Segnatamente: adulterio, pervertimento sessuale, bigamia, malizioso abbandono, maltrattamento, condanna dell'altro coniuge a una pena detentiva superiore a cinque anni, grave violazione dei doveri coniugali, condotta di vita immorale o istigazione dei figli a una vita immorale.

<sup>18</sup> Sull'istituto (di derivazione austriaca) della 'pertinenza' (*Heimatrecht*), vedi **G. SEMERARO**, *La cittadinanza italiana nelle Nuove Province*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1921, p. 403 ss.

<sup>19</sup> Per maggiori ragguagli e dettagli, vedi **E. CAPUZZO**, *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione e amministrazione a Trento e Trieste (1918-1928)*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 159 ss.; **EAD.**, *Dall'Austria all'Italia. Aspetti istituzionali e problemi normativi nella storia di una frontiera*, La Fenice, Roma, 1996, p. 123 ss.

<sup>20</sup> Il divorzio, oggetto di ampio dibattito nel corso dei lavori preparatori al Codice Pisanelli, fu strenuamente osteggiato da quest'ultimo, il quale lo considerava «un fatto ripugnante ai nostri costumi», nonché «un veleno perenne pel matrimonio, un sospetto incessante pei coniugi, una minaccia pei figli» (vedi **S. GIANZANA**, *Codice Civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria dalle Discussioni Parlamentari e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, II, *Discussioni alla Camera ed al Senato*, Utet, Torino, 1887, pp. 108-109).



peraltro registrate prima del fenomeno dei così detti divorzi fiumani<sup>21</sup>, soprattutto attraverso (espediti quali) viaggi in Ungheria, organizzati da agenzie specializzate per far ottenere a coniugi italiani facili divorzi, previo acquisto della cittadinanza di quel Paese (divenuto ormai a quel tempo “la meta ideale per i divorziandi italiani”<sup>22</sup>) e previa a tal fine stipulazione di un contratto di adozione, approvato dal Ministero della Giustizia e risolubile in ogni momento<sup>23</sup>.

## 6 - Il divorzio nei territori dell’Africa orientale italiana ai tempi del fascismo

Anche durante il periodo storico del fascismo, pur dopo il Concordato del 1929, il divorzio era ammesso nelle province metropolitane della Tripolitania e della Cirenaica, nelle colonie della Somalia e dell’Eritrea, nonché nei territori italiani dell’Egeo.

Come attestato dal senatore Luigi Renato Sansone nel corso della relazione che accompagnava la proposta di legge sul così detto “piccolo divorzio”, presentata il 12 giugno 1958 insieme alla senatrice Giuliana Nenni, “lo Stato italiano e per la Libia (che era considerata provincia metropolitana a tutti gli effetti di legge) e allorché ebbe a occupare l’Africa orientale, estendendo a quei territori l’ordinamento giudiziario italiano

---

<sup>21</sup> Sulla questione, vedi già **G. OTTOLENGHI**, *La frode alla legge e la questione dei divorzi fra italiani naturalizzati all'estero*, Utet, Torino, 1909; **D. ANZILOTTI**, *Ancora sulla questione dei cosiddetti divorzi «in fraudem legis»*, in *Riv. dir. int.*, 1912, p. 595 ss.

<sup>22</sup> **C. VALSECCHI**, *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 589.

<sup>23</sup> Su tale (straordinaria e breve) via per ottenere la cittadinanza ungherese e quindi il divorzio, intrapresa dagli italiani fino al 1942, vedi **E. RAINERI, F. JÓZSEF**, *Divorzio degli italiani in Ungheria in relazione alle recenti leggi ungheresi in materia matrimoniale e con riguardo alle eventuali leggi sul divorzio nello Stato libero di Trieste*, Roma, 1947, p. 8 ss. Nel 1912, anche la Rivista giuridica milanese *Monitore dei Tribunali*, nella rubrica dedicata alle *Notizie varie*, riportava la notizia della diffusione di un *vademecum* tascabile per avviare in modo rapido, semplice e sicuro la pratica volta allo scioglimento di matrimoni italiani (vedi *Mon. trib.*, 4 maggio 1912, p. 360: «gli italiani che vogliono divorziare troveranno d’ora innanzi una agenzia nella capitale ungherese, impiantata con uno studio sapiente delle situazioni coniugali più svariate e fornita di tutte le comodità, testimoni, legali, programmi ecc. Il mezzo più spiccio per il marito che voglia liberarsi di sua moglie, se non anche aiutare sua moglie a liberarsi di lui – non tutti gli uomini sono egoisti – è di farsi adottare da un cittadino ungherese, e di assumere, basta nominalmente, il domicilio dell’ospitale nazione»).



con i decreti 1° giugno 1936, n. 1019, e 21 agosto 1936, n. 2010, dette facoltà agli Organi giudiziari italiani di dichiarare lo scioglimento del matrimonio per quelle popolazioni secondo le loro tradizioni religiose e giuridiche”<sup>24</sup>.

## 7 - L’ingresso in Italia, prima del 1970, di divorzi pronunciati all’estero

È opportuno, infine, interrogarsi se, nel periodo antecedente alla promulgazione della l. n. 898 del 1970, la presenza del filtro dell’ordine pubblico così detto internazionale (contemplato prima dall’art. 12 delle preleggi al Codice civile del 1865 e dall’art. 941 del Codice di procedura civile del 1865, anche a seguito delle modifiche introdotte dal r.d.l. 20 luglio 1919, n. 1272, e poi dall’art. 31 delle così dette preleggi al Codice civile del 1942 e dall’art. 797 n. 7 del Codice di procedura civile del 1940) fosse ostativo alla delibazione in Italia di sentenze straniere di divorzio.

Già nel 1920 quella dottrina che dava come all’epoca imminente l’approvazione di una legge italiana sullo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio<sup>25</sup> informava al contempo della già avvenuta emanazione di “[c]irca 100 sentenze di Corti d’Appello e di Corti di Cassazione” che avevano deciso che “una sentenza estera che pronunzia il divorzio fra stranieri o anche fra cittadini italiani che acquistarono la cittadinanza estera non è contraria all’ordine pubblico”, e precisava che questa era “ormai la giurisprudenza pacifica sull’argomento”<sup>26</sup>.

Tale esito interpretativo, pur in assenza di una regolamentazione dell’istituto del divorzio nella legislazione italiana, trovava giustificazione nella (seconda) Convenzione de L’Aja del 12 giugno 1902, diretta a regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione personale, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con l. 7 settembre 1905, n. 523<sup>27</sup>, che non consentiva di ritenere i divorzi

---

<sup>24</sup> Vedi *Atti Parlamentari. Camera dei deputati – Legislatura II, 1953-58, Documenti, Disegni di legge e relazioni*, n. 1189, p. 9 ss.

<sup>25</sup> Il riferimento era al progetto di legge presentato dai due deputati socialisti Marangoni e Lazzari (per maggiori notizie sulle vicende di tale progetto, vedi **F. FRANCESCHI**, *I progetti per l’introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), novembre 2012, p. 54 ss.).

<sup>26</sup> **G. BOLAFFI**, *Il divorzio*, Firenze, 1920, pp. 9-10.

<sup>27</sup> In base all’art. 7, § 1, di tale Convenzione, «[l]e divorce et la séparation de corps, prononcés par un tribunal compétent aux termes de l’article 5, seront reconnus partout, sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées et que,



pronunciati all'estero come di per sé confliggenti con l'ordine pubblico (così detto internazionale), qualora ne venisse richiesto il riconoscimento in Italia.

L'orientamento, confermato anche negli anni '30 del Novecento<sup>28</sup>, non era destinato a mutare con l'entrata in vigore dei nuovi Codici civile e di procedura civile degli anni '40 del medesimo secolo: la giurisprudenza italiana, sul presupposto che i coniugi non fossero cittadini italiani al momento della pronunzia straniera di divorzio (anche se uno di essi lo fosse stato prima del matrimonio o lo diventasse successivamente al divorzio), era, infatti, propensa ad accogliere le domande di delibazione, senza sindacare le ragioni sottostanti alla pronunzia<sup>29</sup>, salvi "casi eccezionalissimi di cause contrarie ai principi di ordine pubblico internazionale, quali le sentenze basate su pronunzie unilaterali di ripudio o il caso di divorzi privatamente concordati tra i coniugi"<sup>30</sup>.

Di più. Gli interpreti teorici e pratici, anche per evitare trattamenti discriminatori fra Stati aderenti e Stati non aderenti alla Convenzione di diritto internazionale privato de L'Aja del 1902, si erano mostrati per lo più favorevoli all'estensione dell'applicabilità della Convenzione a Paesi non aderenti (come ad esempio l'Inghilterra, la Danimarca, l'Albania)<sup>31</sup>,

---

dans le cas où la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaître les jugements étrangers». Per la versione in lingua italiana, vedi comunque il R.D. 18 gennaio 1906, n. 37 di approvazione del testo della traduzione italiana delle tre Convenzioni di diritto internazionale firmate a L'Aja il 12 giugno 1902, in materia di matrimonio, divorzio e tutela dei minori.

<sup>28</sup> Vedi ad esempio Cass. 13 luglio 1939, n. 2546, in *Foro it.*, 1939, I, c. 1097.

<sup>29</sup> Aveva esibito un atteggiamento particolarmente indulgente verso le sentenze straniere di divorzio (di cui veniva chiesta la delibazione) la Corte d'Appello di Torino, il cui Presidente era un magistrato notoriamente divorzista (vedi **D.R. PERETTI GRIVA**, *La famiglia e il divorzio*, Laterza, Bari, 1956): App. Torino, 28 giugno 1948, in *Foro it.*, 1948, I, c. 909; App. Torino, 5 ottobre 1949, in *Riv. dir. matr.*, 1949, p. 272; App. Torino, 10 ottobre 1950, in *Foro pad.*, 1951, I, c. 639; App. Torino, 13 dicembre 1950, in *Foro it.*, 1951, I, c. 1409; App. Torino, 19 maggio 1952, in *Dir. eccl.*, 1960, II, p. 244; App. Torino, 13 novembre 1952, *ivi*, 1953, II, p. 18 ss.

<sup>30</sup> **N. BOSCHIERO**, *Cause di divorzio e delibazione di sentenze straniere: orientamenti della giurisprudenza dal 1970 ad oggi*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1983, p. 509.

<sup>31</sup> In giurisprudenza, vedi ad esempio App. Roma, 15 maggio 1954, in *Foro it.*, 1955, I, c. 1750; App. Roma, 6 febbraio 1957, in *Temi rom.*, 1957, p. 506; App. Milano, 7 giugno 1957, in *Mass. Giust. civ.*, 1957, n. 53; App. Napoli, 13 marzo 1958, in *Dir. e giur.*, 1958, p. 365; App. Roma, 14 febbraio 1959, in *Riv. dir. int.*, 1959, p. 639; App. Palermo, 22 maggio 1959, in *Foro sic.*, 1960, n. 48; App. Firenze, 17 agosto 1959, in *Giur. tosc.*, 1959, p. 815; Cass. 6 febbraio 1961, n. 243, in *Foro it.*, 1961, I, c. 430 ss. (e *ivi* la nota redazionale, in cui si dà



mentre la delibazione delle pronunce di divorzio elvetiche era soggetta alla Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, ratificata dallo Stato italiano con l. 15 giugno 1933, n. 743.

Con riferimento, infine, al riconoscimento o alla delibazione in Italia di divorzi ebraici, il sindacato attraverso il filtro dell'ordine pubblico (internazionale) appariva ancor più blando ed evanescente, considerata anche l'attribuzione alle autorità religiose dello Stato di Israele di potere giurisdicente in materia di matrimonio e divorzio<sup>32</sup>, benché nei fatti il numero delle istanze di delibazione di pronunce rabbiniche di divorzio proposte nel trentennio che va dal 1940 (anno di entrata in vigore dell'attuale codice di rito) al 1970 non risulti quantitativamente elevato<sup>33</sup>.

## 8 - Conclusioni

Come si è visto, quell'istituto "parziale e imperfetto" (in quanto volto a "porre un rimedio a una dolorosa realtà sociale" quale è "l'esistenza di unioni matrimoniali fallite"<sup>34</sup>), cui conviene il nome di 'divorzio', era già conosciuto prima del 1970 dall'ordinamento giuridico italiano, che, sia pure in modo frammentario, discontinuo e differenziato (in ragione del

---

atto che l'indirizzo era incontrastato presso i giudici di merito); Cass. 19 maggio 1962, n. 1147, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1196; Cass. 23 novembre 1963, n. 3020, in *Foro it.*, 1964, I, c. 280 ss.; Cass. 30 marzo 1967, n. 682, in *Mon. trib.*, 1967, p. 827. In dottrina, anche per ulteriori riferimenti, vedi **P. PAONE**, voce *Divorzio (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir.*, XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 529; **P. PAU**, voce *Divorzio (diritto civile, internazionale e comparato)*, in *Nss. D. I.*, VI, Utet, Torino, 1968, p. 73, nota 3.

<sup>32</sup> Nella *Rabbinical Court Jurisdiction (Marriage and Divorce) Law* n. 5713 del 1953 è, infatti, previsto (art. 1) che «le questioni relative a matrimoni e divorzi di ebrei in Israele, che siano cittadini o residenti nello Stato, sono di competenza esclusiva dei tribunali rabbinici».

<sup>33</sup> Limitando la menzione delle pronunce a quelle edite, vedi App. Milano, 7 luglio 1944, in *Giur. it.*, 1945, c. 81 ss.; App. Brescia, 9 maggio 1945, in *Foro pad.*, 1947, I, c. 367 ss.; App. Brescia, 11 luglio 1947, in *Dir. eccl.*, 1947, p. 344; App. Trieste, 25 novembre 1955, in *Mass. Giust. civ.*, 1955, n. 99; App. L'Aquila, 9 giugno 1956, in *Riv. dir. int.*, 1959, p. 676; App. Firenze, 15 marzo 1957, in *Giur. tosc.*, 1957, n. 179. Sulla questione, cfr. *amplius* **N. BORSERINI**, *Il limite dell'ordine pubblico nella delibazione delle pronunce rabbiniche di divorzio*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997, p. 738 ss.

<sup>34</sup> **S. LARICCIA**, *La legge sul divorzio e la riforma del diritto di famiglia in Italia negli anni 1970-'75*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), novembre 2012, n. 22 del 2020, p. 72.



diverso contesto storico o geografico, ovvero del rispetto di diversità religiose o culturali), lo ammetteva: a volte espressamente, altre volte indirettamente e in alcuni casi surrettiziamente.

Per comprendere sino in fondo un istituto, quale quello oggi consegnato alla disciplina della legge n. 898 del 1970, in più occasioni successivamente modificata per soddisfare nuove esigenze sociali, abbiamo, quindi, voluto proporre al lettore un'indagine di storia giuridica, consapevoli che siffatto tipo di indagine riveste un'indubbia utilità, in quanto destinata - oltre che a demitizzare luoghi comuni - a lumeggiare la ricerca del giurista nella comprensione del presente.

Come ha scritto un autorevole storico francese: "Celui qui veut s'en tenir au présent, à l'actuel, ne comprendra pas l'actuel"<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> J. MICHELET, *Lettre dédicatoire a M. Edgar Quinet*, in ID., *Le peuple*, 5<sup>a</sup> ed., Calmann Lévy, Paris, 1877, pp. XII-XIII (la frase è ripresa da M. BLOCH, *Apologia della storia o mestiere di storico*, a cura di G. ARNALDI, Einaudi, Torino, 1969, p. 48).